

IN EVIDENZA

CONIUGI SEPARATI

- comma 6 - lettera b) dell'art. 1 della Legge 24.12.2007, n. 244

.....”Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.

Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”.

PRIMA CASA: - ABOLIZIONE I.C.I.

A seguito del Decreto-Legge del Governo approvato il 21 maggio e pubblicato sulla G.U. 27.5.2008 e convertito in Legge il 24 luglio 2008, n. 126 a decorrere dall'anno d'imposta 2008 è stata istituita l'esenzione dall'Imposta Comunale sugli Immobili a favore delle abitazioni principali e relative pertinenze; tale esenzione è estesa anche alle abitazioni assimilate con regolamento comunale (unità immobiliari adibite ad abitazione principale concesse in comodato a parenti entro il secondo grado. L'assimilazione è subordinata alla presentazione al Comune di specifica dichiarazione I.C.I.).

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'I.C.I.

Articolo 8 - Dichiarazione

“Ai sensi dell'articolo 1 - comma 174 - della Legge 27.12.2006, n. 296 a decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.

Rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti o fatti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche entro i termini stabiliti dalla norma.

Pertanto, a titolo esemplificativo, occorre presentare la dichiarazione nei seguenti casi:

- variazione del valore di aree fabbricabili;
- sottoscrizione/cessazione di contratti di leasing immobiliare;
- immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa;
- immobili che hanno perso/acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione e/ o riduzione;
- variazione delle caratteristiche degli immobili (esempio: terreno agricolo che è diventato edificabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato);
- costituzione/estinzione sugli immobili del diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'Articolo 540 del codice civile;
- abitazioni concesse in comodato a parenti fino al terzo grado;
- immobili inagibili e/o inabitabili”.

VERSAMENTI

L'I.C.I va versata in due rate:

- la prima rata, da pagare tra il 1° e il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto.

I versamenti dovranno essere effettuati:

- sul c.c.p. n. 27277326 intestato al “Comune di Pesian di Prato – Servizio di Tesoreria – I.C.P.”;

- presso gli sportelli della FRIULADRIA CRÈ AGRICOLE coordinate IBAN IT54R0533664070000035292367 utilizzando gli stessi bollettini di c.c.p. (**al netto di commissioni**).
- Ai sensi dell'articolo 37, comma 55 del D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito dalla legge n. 248 del 4/08/2006), il versamento ICI può essere effettuato attraverso i modelli F24 anche utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione (D. lgs. n. 241 del 9/07/1997).

VERSAMENTI MINIMI

Per tutte le imposte e le tariffe comunali i versamenti volontari non sono dovuti fino a concorrenza dell'importo di € 5,00 (art. 4 del Regolamento delle Entrate Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 62 del 31.8.2001, successive modifiche ed integrazioni).